

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0333/2002

8 ottobre 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione
(COM(2001) 510 – C5-0573/2001 – 2001/0207(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean Lambert

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	6
MOTIVAZIONE	49
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	53
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	72

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 15 novembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 – 2001/0207(CNS)).

Nella seduta del 28 novembre 2001 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, alla commissione per i bilanci, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0573/2001).

Nella seduta del 13 dicembre 2001 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 21 novembre 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Jean Lambert.

Nelle riunioni del 18 aprile 2002, 23 maggio 2002, 18 giugno 2002, 9 luglio 2002 e 2 ottobre 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti favorevoli, 18 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Jean Lambert (relatore), Maria Berger (in sostituzione di Margot Keßler), Giuseppe Brienza, Marco Cappato (in sostituzione di Maurizio Turco), Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Enrico Ferri (in sostituzione di Bernd Posselt, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Adeline Hazan, Pierre Jonckheer, Timothy Kirkhope, Eva Klant, Ole Krarup, Carlos Lage (in sostituzione di Robert J.E. Evans, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Luís Marinho (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero), Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Gilles Savary (in sostituzione di Michael Cashman, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Olle Schmidt (in sostituzione di Francesco Rutelli), Ingo Schmitt (in sostituzione di Hartmut Nassauer), Ilka Schröder, Miet Smet (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Ole Sørensen (in sostituzione di Lousewies van der Laan), Patsy Sørensen, Sérgio Sousa Pinto, The Earl of Stockton (in sostituzione di The Lord Bethell), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Gianni Vattimo (in sostituzione di Walter Veltroni), Christian Ulrik von Boetticher, Christos Zacharakis (in sostituzione di Thierry Cornillet) e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Martin Schulz).

I pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni sono allegati.

La commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha deciso il 23 gennaio 2002 di non esprimere parere. La commissione per i bilanci ha deciso il 21 novembre 2001 di non esprimere parere. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 27 novembre 2002 di non esprimere parere. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 4 dicembre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata l'8 ottobre 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 – C5-0573/2001 – 2001/0207(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 510¹),
 - visto l'articolo 63 del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0573/2001),
 - informato dal Consiglio del fatto che Irlanda e Regno Unito desiderano partecipare all'approvazione della proposta della Commissione,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni (A5-0333/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 325.

Emendamento 1
Considerando 1

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione ***nella Comunità***.

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione ***nell'Unione europea***.

Motivazione

Le politiche nel settore dell'asilo è stata "comunitarizzata" dal trattato di Amsterdam ed è regolamentata nel trattato CE, nel quadro del cosiddetto primo pilastro. Tuttavia talune misure in materia di asilo, per elementi legati alle relazioni estere o alla lotta contro la criminalità, restano regolamentate dal trattato sull'Unione europea, nel quadro rispettivamente del cosiddetto secondo e terzo pilastro. Per tali motivi, viste le premesse, sembra più opportuno ricorrere alla definizione Unione europea, al fine di riunire i tre pilastri e collegare la questione all'acquis comunitario, già ora articolato con altri regolamenti approvati e in vigore.

Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998¹, al punto 38, prevede, a norma del trattato di Amsterdam, l'approvazione di norme minime in materia di concessione dello statuto di rifugiato a cittadini di paesi terzi, nonché la definizione di norme minime per la tutela sussidiaria delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale.

¹ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

Motivazione

Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (noto con la denominazione di piano d'azione di Vienna", adottato dal Consiglio europeo che si è tenuto in detta città l'11 e 12 dicembre 1998, costituisce una base fondamentale verso la creazione di una politica integrata in materia di asilo nell'Unione europea. Per tali ragioni è indispensabile tenerne conto.

Emendamento 3 Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in **ottemperanza al** principio di **non** non-refoulement (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata **e modificata** dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in **virtù dell'applicazione del** principio, **derivato dal diritto internazionale**, di non-refoulement (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

Motivazione

La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è stata integrata, in taluni aspetti, dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Taluni elementi sono stati peraltro profondamente modificati, come dimostra per esempio il nuovo testo del paragrafo 2 della sezione A dell'articolo 1.

L'elemento essenziale della politica d'asilo è il rispetto assoluto del principio di non respingimento, considerato un diritto universalmente accettato. Risulta pertanto opportuno richiamare chiaramente l'attenzione su tale punto.

Emendamento 4
Considerando 4

(4) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo debba prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

(4) Le conclusioni di Tampere, *in particolare la conclusione 14*, stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo debba prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 5
Considerando 5

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che *lo status di rifugiato* deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che *il regime comune europeo in materia di asilo* deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

Motivazione

La frase risulta così più simile al contenuto delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Emendamento 6
Considerando 7

(7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il

(7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali *quali fissati dalla convenzione sui diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa* e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei

pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, promuovendo l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta stessa.

diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, promuovendo l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta stessa.

Motivazione

La convenzione sui diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione e rappresenta la base della giurisdizione dei paesi membri, deve costituire la base dell'azione direttiva del Consiglio.

Emendamento 7 Considerando 15

(15) In particolare, occorre introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'“appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, che deve essere inteso in modo tale da includere sia i gruppi che possono essere definiti in relazione a talune caratteristiche fondamentali, quali il sesso e le tendenze sessuali, sia i gruppi (ad esempio i sindacati) formati da persone che hanno radici o caratteristiche comuni essenziali per l'identità o la coscienza del gruppo e che quindi non possono essere obbligate a rinunciare all'appartenenza al gruppo cui appartengono.

(15) In particolare, occorre introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'“appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, che deve essere inteso in modo tale da includere sia i gruppi che possono essere definiti in relazione a talune caratteristiche fondamentali, quali il sesso e le tendenze sessuali, sia i gruppi (ad esempio i sindacati) formati da persone che hanno radici o caratteristiche comuni essenziali per l'identità o la coscienza del gruppo e che quindi non possono essere obbligate a rinunciare all'appartenenza al gruppo cui appartengono. ***Le attività settarie riconosciute devono esserne escluse.***

Motivazione

Occorre che il carattere aperto della definizione “appartenenza ad un determinato gruppo sociale” non offra l'opportunità di includervi talune attività illegali di organizzazioni quali le sette.

Emendamento 8
Considerando 19

(19) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti *asilo* tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative vigenti negli Stati membri.

(19) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative vigenti negli Stati membri.

Motivazione

Dovremmo cercare di limitare i movimenti secondari tra gli Stati membri, per quanto riguarda sia i richiedenti lo status di protezione sussidiaria sia i richiedenti l'asilo.

Emendamento 9
Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Gli Stati membri devono prevedere un regime di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 10
Considerando 23 ter (nuovo)

(23 ter) Occorre prevedere la cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente direttiva.

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 11
Considerando 23 quater (nuovo)

(23 quater) Occorre essere vigilanti sull'interpretazione della direttiva; in particolare, occorre curare di non dar luogo a interpretazioni regionali della Convenzione di Ginevra che siano, in definitiva, più restrittive dell'attuale interpretazione fatta dagli Stati membri.

Motivazione

L'obiettivo è di completare la Convenzione di Ginevra, testo fondamentale del regime giuridico internazionale di protezione dei rifugiati, con misure adeguate e di aiutare gli Stati membri ad attuarla.

Taluni Stati, a motivo delle rispettive situazioni particolari in termini di flussi migratori, potrebbero essere tentati di adottare misure più severe utilizzando la direttiva per interpretare restrittivamente la Convenzione di Ginevra.

Emendamento 12
Articolo 2, lettera b)

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata **e modificata** dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

Motivazione

La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è stata integrata, in taluni aspetti, dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Taluni elementi sono stati peraltro profondamente modificati, come dimostra per esempio il nuovo testo del paragrafo 2 della sezione A dell'articolo 1.

Emendamento 13
Articolo 2, lettera j) i)

j) "familiare":

j) "familiare", **sulla base del principio di nucleo familiare**:

i) il coniuge o il convivente non sposato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara sotto il profilo giuridico le coppie non sposate a quelle sposate;

i) **indipendentemente dal sesso**, il coniuge o il convivente non sposato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara sotto il profilo giuridico le coppie non sposate **o composte da membri dello stesso sesso** a quelle sposate, **in modo corrispondente**;

Motivazione

Poiché la società di oggi è aperta a molti tipi diversi di famiglia, la definizione di "familiare" deve essere ampliata per includere anche le coppie dello stesso sesso.

La nozione di "familiare" deve basarsi sul principio di nucleo familiare. Inoltre, essa deve abbracciare i coniugi non sposati dello stesso sesso e i bambini che sono stati affidati alle coppie. È opportuno che la direttiva contenga una definizione ampia del concetto di "familiare", in quanto nella società moderna sussistono numerosi assetti familiari differenti, che vanno equiparati quanto a trattamento e attribuzione di diritti. I figli che sono accompagnati da un richiedente asilo politico non sono automaticamente al riparo da persecuzioni o rappresaglie per il semplice fatto di essere sposati.

Emendamento 14 Articolo 2, lettera j) ii)

ii) i figli della coppia di cui al punto i) **o del richiedente**, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi;

ii) i figli della coppia di cui al punto i), **i figli del richiedente e quelli del suo coniuge o convivente**, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi, **o persone sotto la sua tutela**;

Motivazione

In base alla formulazione attuale di questa disposizione, la cellula familiare del richiedente include i suoi figli nonché i figli della coppia (cioè quelli del richiedente e del suo coniuge o convivente) e le persone che sono sotto la tutela della coppia, ma non i figli del solo coniuge o convivente. Tale distinzione è ingiustificata e deve essere modificata.

Emendamento 15 Articolo 2, lettera j) iii)

iii) gli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare del richiedente al momento della partenza dal paese di origine **e** che in

iii) gli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare del richiedente al momento della partenza dal paese di origine **o** che in

quel momento erano completamente o principalmente a carico del richiedente;

quel momento erano completamente o principalmente a carico del richiedente;

Motivazione

È importante dare una definizione equa.

Emendamento 16
Articolo 2, lettera k)

k) “familiare al seguito”: il familiare del richiedente asilo che si trova nel medesimo paese in relazione alla domanda di asilo del richiedente stesso;

k) “familiare al seguito”: il familiare del richiedente asilo che si trova nel medesimo paese in relazione alla domanda di asilo del richiedente stesso ***e che non abbia a sua volta presentato una domanda di asilo;***

Motivazione

Per evitare confusione, specialmente in relazione all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 17
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Gli Stati membri provvedono a fornire tutte le informazioni necessarie ai richiedenti asilo ed informano in particolar modo i membri di una stessa famiglia che è loro consentito presentare domande di asilo separate.

Motivazione

I richiedenti asilo debbono conoscere sin dall'inizio della procedura tutte le informazioni loro utili. Inoltre, i membri di una stessa famiglia, e in particolar modo le donne, debbono conoscere i diritti derivanti dalla domanda di asilo, nonché il diritto di presentare indipendentemente dal coniuge una domanda individuale di asilo.

Emendamento 18
Articolo 4

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone bisognose di protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli **di quelle della presente direttiva** in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone bisognose di protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva non può in alcun caso essere utilizzata per modificare disposizioni più favorevoli vigenti nei paesi membri.

Motivazione

La presente direttiva non deve comportare una riduzione dei diritti dei rifugiati nei paesi membri, infatti stabilisce unicamente norme minime.

Emendamento 19
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Le misure prese dagli Stati membri in virtù della presente direttiva devono rispettare i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e conformemente agli orientamenti fissati nel manuale dell'UNHCR, all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, all'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o ad altri accordi internazionali.

Motivazione

Occorre dare la priorità alle convenzioni internazionali pertinenti. È importante, ai fini della certezza giuridica e della tutela dei diritti dell'uomo, garantire espressamente il primato degli strumenti in materia di diritti dell'uomo che fissano standard più elevati.

Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 1

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi cittadino di paesi terzi il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché a qualsiasi apolide che si trova fuori dal territorio del paese di residenza abituale e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi cittadino di paesi terzi il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, **sesso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché a qualsiasi apolide che si trova fuori dal territorio del paese di residenza abituale e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Motivazione

Le donne sono le prime vittime di persecuzioni, violenze e discriminazioni. Occorre fare esplicito riferimento alla nozione di "sesso" quale causa di persecuzione. È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno menzionarli esplicitamente.

Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 3

3. Il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto nel paese di origine deve essere valutato in base alle disposizioni della sezione 2.

3. Il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto nel paese di origine **o di residenza** deve essere valutato in base alle disposizioni della sezione 2.

Motivazione

La maggioranza delle persone perseguitate emigrano nei paesi limitrofi al loro. Anche i loro paesi di residenza potranno quindi divenire un luogo di persecuzione. Senza poter rientrare nel proprio paese d'origine e perseguitate nel loro paese di residenza, queste persone dovrebbero poter presentare una domanda di asilo negli Stati membri.

Emendamento 22 Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che i familiari al seguito siano ammessi a godere del medesimo status del richiedente la protezione internazionale.

1. Gli Stati membri provvedono a che i familiari al seguito **e quelli che raggiungono il richiedente successivamente** siano ammessi a godere del medesimo status del richiedente la protezione internazionale, **a meno che tale status sia incompatibile con il loro status effettivo.**

Motivazione

Le famiglie che scappano da un paese dove sono perseguitate possono non riuscire a restare insieme e arrivare quindi nello Stato membro in momenti diversi. È pertanto essenziale che i familiari del richiedente che lo raggiungono successivamente godano dello stesso status per quanto riguarda la protezione internazionale. Tuttavia, taluni familiari possono possedere uno status giuridico diverso a titolo personale, che può non essere compatibile con quello della protezione internazionale: occorre prevedere tale possibilità.

Emendamento 23 Articolo 7, alinea

Nel valutare il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave ed ingiusto, gli Stati membri **prendono in considerazione almeno i** seguenti elementi:

Nel valutare il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave ed ingiusto, gli Stati membri **basano le loro decisioni, come minimo, sui** seguenti elementi:

Motivazione

Occorre chiarire che le decisioni devono basarsi su tutti i fatti pertinenti e che gli elementi enumerati nell'articolo rappresentano la base minima per decidere.

Emendamento 24 Articolo 7, lettera -a) (nuova)

-a) tutti i fatti pertinenti che sono stati forniti dal richiedente asilo;

Motivazione

Il paragrafo 195 del manuale dell'UNHCR afferma che i fatti pertinenti riguardanti i singoli casi dovranno essere forniti innanzitutto dallo stesso richiedente. Pertanto, è necessario includere tale riferimento nel testo in quanto è il primo elemento da considerare.

Emendamento 25 Articolo 7, lettera -a bis) (nuova)

-a bis) se le dichiarazioni contraddittorie rilasciate dal richiedente asilo sono il risultato di esperienze traumatiche connesse con i motivi dell'abbandono del paese nel quale egli teme di essere perseguitato;

Motivazione

Nel caso di dichiarazioni contraddittorie a seguito di esperienze traumatiche, il richiedente asilo deve godere del beneficio del dubbio quale definito dalla giurisprudenza internazionale (fra l'altro, Commissione europea dei diritti dell'uomo, 23 aprile 1998, causa Hatami contro Svezia, e Commissione contro la tortura, 12 novembre 1998, Ayas contro Svezia) e nel manuale dell'UNHCR, paragrafi 203 e 204.

Emendamento 26 Articolo 7, lettera d)

d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'età, lo stato di salute e gli handicap, al fine di valutare la gravità della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma una forma specificamente inerente

d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, ***l'identità di genere, le tendenze sessuali,*** l'età, lo stato di salute e gli handicap, al fine di valutare la gravità della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma

all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, può essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente connesse all'appartenenza ad uno dei due sessi;

una forma specificamente inerente ***al sesso, all'identità di genere, alle tendenze sessuali o al fatto di essere un bambino***, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, può essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente connesse all'appartenenza ad uno dei due sessi, ***all'identità di genere, alle tendenze sessuali o all'età***;

Motivazione

Nella motivazione la Commissione nota che la violenza sessuale è una forma di persecuzione che può essere diretta specificamente contro le donne, a seconda del tipo di violenza. Tuttavia, la violenza sessuale è anche utilizzata frequentemente come persecuzione contro le lesbiche, i gay, le persone bisessuali e transgenere, e conseguentemente l'identità di genere e le tendenze sessuali devono essere esplicitamente menzionate.

Emendamento 27 Articolo 7, lettera e)

e) se esistono prove attendibili da cui risulti che le leggi ***o*** i regolamenti in vigore ed in applicazione nel paese d'origine autorizzano o tollerano la persecuzione o l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente.

e) se esistono prove attendibili da cui risulti che le leggi, i regolamenti ***o gli usi e i costumi*** in vigore ed in applicazione nel paese d'origine autorizzano o tollerano la persecuzione o l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente.

Motivazione

Gli usi e i costumi e le tradizioni vigenti in un paese o in una parte di un paese non sono sempre conformi alla legislazione vigente, senza che vi siano conseguenze giudiziarie. Ciò che conta è aiutare le persone perseguitate, indipendentemente dall'origine o dalla causa delle persecuzioni.

Le tradizioni e le pratiche, con specifico riferimento a quelle inerenti all'appartenenza ad uno dei due sessi, possono comportare l'inflizione di danni gravi ed ingiusti.

Emendamento 28 Articolo 8, paragrafo 2

2. Il timore fondato di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e

soppresso

ingiusto può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, salvo che sia accertato che tali attività sono state intraprese con l'unico intento di creare le condizioni necessarie per una domanda di protezione internazionale. Quest'ultima ipotesi deve essere esclusa quando le attività alla base di tale domanda costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d'origine e sono collegate ai motivi che giustificano il bisogno della protezione internazionale.

Motivazione

Il principio in base al quale va applicata la protezione è se, in caso di ritorno nel paese d'origine, la persona rischi la propria vita o la libertà e non è in primo luogo una questione di come il rischio si configura. Non vi è un rapporto logico o empirico tra la fondatezza del timore di essere perseguitati o di subire un danno grave e ingiusto e il fatto che la persona può aver agito con l'intento di creare le condizioni per una domanda di protezione.

Emendamento 29 Articolo 9, paragrafo 2

2. Nel valutare l'efficacia della protezione offerta dallo Stato nell'ipotesi di una minaccia di persecuzione o di altri danni gravi ed ingiusti proveniente da soggetti non statuali, gli Stati membri considerano se lo Stato adotta **adeguate** misure di protezione per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi e se il richiedente abbia **congruo** accesso a tale protezione. È necessario che esista un sistema di protezione all'interno del paese ed un meccanismo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e punire le persecuzioni e l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti. Laddove esista siffatta efficace protezione, il timore di persecuzioni o di danni gravi ed ingiusti deve essere considerato infondato e gli Stati membri non riconosceranno, pertanto, alcun bisogno di protezione.

2. Nel valutare l'efficacia della protezione offerta dallo Stato nell'ipotesi di una minaccia di persecuzione o di altri danni gravi ed ingiusti proveniente da soggetti non statuali, gli Stati membri considerano se lo Stato adotta misure di protezione per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi e se il richiedente abbia accesso a tale protezione. È necessario che esista un sistema di protezione all'interno del paese ed un meccanismo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e punire le persecuzioni e l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti. Laddove esista siffatta efficace protezione, il timore di persecuzioni o di danni gravi ed ingiusti deve essere considerato infondato e gli Stati membri non riconosceranno, pertanto, alcun bisogno di protezione. ***Affinché il sistema offra una protezione***

efficace, lo Stato deve potere e volere porlo in atto, così che non vi sia un rischio importante di essere perseguitati o di subire altri danni gravi.

Motivazione

Le misure contro le persecuzioni e l'accesso alla protezione devono essere reali ed efficaci.

L'efficacia delle misure di protezione offerte dallo Stato deve essere presa in considerazione.

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 3

3. Ai fini della presente direttiva, la protezione “statale” può anche essere fornita da organizzazioni internazionali ed autorità permanenti, equiparabili a soggetti statuali, che controllano un territorio chiaramente definito, sufficientemente esteso e stabile, e che possono e vogliono fare rispettare i diritti delle persone e proteggerle da danni gravi, alla stregua degli Stati riconosciuti a livello internazionale. **soppresso**

Motivazione

Le autorità di tipo statale non sono e non possono essere parte degli strumenti internazionali riguardanti i diritti dell'uomo e non sono quindi tenute a render conto del mancato rispetto degli obblighi internazionali in materia di rifugiati e diritti dell'uomo. Questa mancanza di responsabilità nell'ambito del diritto internazionale fa sì che le persone che vivono nella loro giurisdizione non possano considerarle responsabili, a livello internazionale, di garantire la salvaguardia delle norme in materia di diritti dell'uomo. Le autorità di tipo statale sono spesso incapaci di esercitare un controllo indiscusso su un determinato territorio su base permanente né possono pretendere di avere il monopolio dell'esercizio del potere legittimo nell'ambito del territorio da esse controllato. Per definizione, le premesse necessarie alla stabilità politica non possono essere riunite nel caso delle autorità di tipo statale, dal momento che si tratta proprio delle premesse che caratterizzano lo Stato.

Per quanto riguarda il ruolo delle organizzazioni internazionali che forniscono una protezione "statale", i recenti avvenimenti hanno messo in evidenza che esse sono inefficaci ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza e della salvaguardia dei diritti dell'uomo nelle aree di conflitto. Ciò non sorprende, visto che sinora nessuna organizzazione internazionale ha ricevuto l'ampio mandato politico che è necessario per assicurare la protezione dei diritti dell'uomo e garantire pienamente la legge e l'ordine. I problemi in Kosovo costituiscono l'esempio più recente.

Inoltre, la "persecuzione non statale" non può essere contemplata da questa direttiva.

Emendamento 31

Articolo 10, titolo e paragrafo 1, comma 2

Protezione all'interno del paese d'origine

In occasione di tale esame, gli Stati membri considerano **poco probabile che la protezione all'interno del paese possa sostituire efficacemente** la protezione internazionale qualora la fonte della persecuzione sia il governo nazionale o un soggetto ad esso collegato.

Alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine

In occasione di tale esame, gli Stati membri considerano **favorevolmente** la protezione internazionale qualora la fonte della persecuzione sia il governo nazionale o un soggetto ad esso collegato.

Motivazione

La questione dell'"alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine", che è stata affrontata in modi molto diversi dai vari Stati membri, necessita di essere definita chiaramente. Gli Stati membri fondano la loro analisi sulla relazione trasmessa dalle rispettive rappresentanze, e capita che, per la stessa regione in crisi, si abbiano valutazioni della situazione molto diverse. Può quindi accadere che persone di una determinata regione ottengano l'asilo in uno Stato membro, mentre altre della stessa regione, in un altro Stato membro, non lo ottengano in cambio di un'"alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine". Per evitare casi simili, è necessario trovare una definizione comune per il concetto di "alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine".

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 2

2. Nel valutare la ragionevole possibilità di rinviare il richiedente in un'altra parte del territorio del paese di origine, conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto della sicurezza,

2. Nel valutare la ragionevole possibilità di rinviare il richiedente in un'altra parte del territorio del paese di origine, conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto della sicurezza,

delle condizioni politiche e sociali vigenti in tale parte del paese, con particolare riguardo al rispetto dei diritti dell'uomo, nonché delle circostanze personali del richiedente, in particolare dell'età, del sesso, dello stato di salute, della situazione familiare e dei legami etnici, culturali e sociali.

delle condizioni politiche e sociali vigenti in tale parte del paese, con particolare riguardo al rispetto dei diritti dell'uomo, nonché delle circostanze personali del richiedente, in particolare dell'età, del sesso, dello stato di salute, della situazione familiare e dei legami etnici, culturali e sociali.

L'alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine deve soddisfare i seguenti criteri:

- la protezione deve essere accordata da un'autorità de jure, non solo de facto;***
- l'assenza di un rischio di danni gravi ai sensi della Convenzione nel luogo di protezione proposto all'interno del paese d'origine deve essere oggettivamente accertata e non semplicemente considerata ragionevolmente improbabile;***
- il richiedente deve poter accedere all'area di protezione all'interno del paese d'origine in condizioni di sicurezza, dignità e legalità;***
- l'area di protezione all'interno del paese d'origine non deve presentare condizioni suscettibili di forzare il richiedente respinto a far ritorno nella parte di territorio in cui vi è il rischio che egli subisca danni gravi ai sensi della Convenzione, vale a dire deve offrire un'alternativa di protezione durevole e garantire una protezione efficace contro il respingimento nell'area in cui la persona ha il timore di essere perseguitata;***
- le condizioni nell'area di protezione all'interno del paese d'origine devono offrire almeno lo stesso livello di tutela dei diritti dell'uomo fondamentali che offre la Convenzione relativa allo status dei rifugiati.***

Motivazione

La questione dell'"alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine", che è stata affrontata

in modi molto diversi dai vari Stati membri, necessita di essere definita chiaramente. Gli Stati membri fondano la loro analisi sulla relazione trasmessa dalle rispettive rappresentanze, e capita che, per la stessa regione in crisi, si abbiano valutazioni della situazione molto diverse. Può quindi accadere che persone di una determinata regione ottengano l'asilo in uno Stato membro, mentre altre della stessa regione, in un altro Stato membro, non lo ottengano in cambio di un'"alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine". Per evitare casi simili, è necessario trovare una definizione comune per il concetto di "alternativa di rifugio all'interno del paese d'origine".

Emendamento 33

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) l'inflizione di danni gravi ed ingiusti e le discriminazioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o da impedirgli di vivere nel suo paese d'origine;

a) l'inflizione di danni **fisici o psichici** gravi ed ingiusti e le discriminazioni per motivi di razza, religione, nazionalità, **sexso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare un rischio grave per la vita, **l'integrità fisica**, la libertà, la sicurezza **o il rispetto dei diritti fondamentali** del richiedente o da impedirgli di vivere nel suo paese d'origine;

Motivazione

È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno menzionarli esplicitamente. Specie quando si tratta di donne e di ragazze, occorre garantire la tutela dell'integrità fisica.

Emendamento 34

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, quando sono concepiti o attuati in modo discriminatorio per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e se rappresentano un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o gli impediscono di vivere nel suo paese d'origine;

b) i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, quando sono concepiti o attuati in modo discriminatorio per motivi di razza, religione, nazionalità, **sexso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e se rappresentano un rischio grave per la vita, **l'integrità fisica**, la libertà, la sicurezza **o il rispetto dei diritti fondamentali** del richiedente o gli impediscono di vivere nel suo paese d'origine;

Motivazione

È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno che vengano menzionati esplicitamente.

Emendamento 35

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), alinea

c) le azioni giudiziarie o sanzioni penali se, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:

c) le azioni giudiziarie o sanzioni penali se, per motivi di razza, religione, nazionalità, **sexso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:

Motivazione

È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno che vengano menzionati esplicitamente.

Emendamento 36

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) i)

i) al richiedente viene negato l'accesso ai rimedi giuridici o gli viene inflitta una sanzione sproporzionata o discriminatoria;

i) al richiedente viene negato l'accesso ai rimedi giuridici o gli viene inflitta una sanzione sproporzionata o discriminatoria, **una pena corporale o la pena capitale;**

Motivazione

Qualora, in caso di rimpatrio, sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprassiede al rimpatrio.

Emendamento 37

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) ii)

ii) la previsione legale del reato per il quale il richiedente rischia di essere perseguito penalmente o punito è intesa a criminalizzare l'esercizio di **un diritto fondamentale;**

ii) la previsione legale del reato per il quale il richiedente rischia di essere perseguito penalmente o punito è intesa a criminalizzare l'esercizio di **uno dei diritti fondamentali, quali definiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;**

Motivazione

Il rispetto dei diritti fondamentali deve basarsi sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non sui diritti fondamentali quali previsti dalle leggi e costituzioni degli Stati terzi.

Emendamento 38

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto ii) bis (nuovo)

ii bis) nel caso della partecipazione ad attività militari che siano condannate dalla comunità internazionale.

Motivazione

Chi rifiuta di partecipare ad un'azione militare condannata dalla comunità internazionale e ha il fondato timore di essere perseguitato deve essere protetto. In base al paragrafo 171 del manuale dell'UNHCR, in queste situazioni non sono necessari validi motivi di coscienza.

Emendamento 39

Articolo 12, alinea

Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni sia basato su motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi:

Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni ***o di inflizione di gravi danni*** sia basato su motivi di razza, religione, nazionalità, ***nesso***, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi:

Motivazione

Anche il danno ingiustificato può essere specificamente connesso con l'appartenenza ad uno dei due sessi e va pertanto menzionato nell'articolo in questione. L'espressione "gruppo sociale" definita all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra non è sufficiente per conferire lo status di rifugiato alle donne vittime di persecuzioni o di oppressioni fondate sul sesso. È un dato di fatto che le donne, per la loro appartenenza sessuale e per motivi specificamente legati all'essere donna, sono maltrattate, torturate, subiscono violenze e persecuzioni, conoscono intralci alla loro libertà, vivono con norme religiose e/o sociali alienanti e oppressive, e rischiano la vita se le trasgrediscono. Occorre considerare suddette violazioni come appartenenti alla sfera pubblica e cessare di farle rientrare nell'ambito privato, in quanto costituiscono attacchi politici.

Emendamento 40
Articolo 12, lettera c)

c) il termine “nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, ma designa altresì l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica, o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

c) il termine “nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza **o alla mancanza della stessa**, ma designa altresì l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica, o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

Motivazione

L’emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento 41
Articolo 12, lettera d)

d) il termine “determinato gruppo sociale” indica sia un insieme di persone definibili in base a talune caratteristiche fondamentali, quali le tendenze sessuali, l’età ed il sesso, sia i gruppi formati da persone che hanno una storia o caratteristiche comuni che sono talmente essenziali per l’identità o la coscienza del gruppo che i suoi membri non possono essere obbligati a rinunciare all’appartenenza di gruppo. Il termine include anche i gruppi di persone che la legge qualifica come “inferiori”;

d) il termine “determinato gruppo sociale” indica sia un insieme di persone definibili in base a talune caratteristiche fondamentali, quali le tendenze sessuali, l’età ed il sesso, **l’identità di genere, lo stato di salute**, sia i gruppi formati da persone che hanno una storia o caratteristiche comuni che sono talmente essenziali per l’identità o la coscienza del gruppo che i suoi membri non possono essere obbligati a rinunciare all’appartenenza di gruppo. Il termine include anche i gruppi di persone che la legge qualifica come “inferiori”;

Motivazione

In un’ottica di chiarezza assoluta, si propone di aggiungere un riferimento esplicito ai gruppi sociali definiti in base all’identità di genere o alle condizioni di salute, ad esempio le persone che sono sieropositive o affette da AIDS.

Emendamento 42
Articolo 12, lettera e)

e) il termine “opinione politica” si riferisce al possesso effettivo o presunto di opinioni su questioni connesse allo Stato, al suo governo o alle sue politiche, indipendentemente dal fatto che il richiedente **abbia tradotto tali opinioni** in atti concreti.

e) il termine “opinione politica” si riferisce al possesso effettivo o presunto di opinioni, **di pensieri o di convinzioni** su questioni connesse allo Stato, al suo governo o alle sue politiche, indipendentemente dal fatto che il richiedente **li abbia tradotti** in atti concreti.

Motivazione

La definizione attuale è troppo limitata e non riflette tutta la portata dell'opinione politica quale deriva dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Il ruolo della Convenzione sullo status dei rifugiati è quello di proteggere i diritti dell'uomo fondamentali, che includono la libertà di opinione, pensiero, convinzione ed espressione. La proposta della Commissione non include i pensieri o le convinzioni che non possano essere considerati “politici”.

Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato, **a meno che le sue relazioni sociali, economiche e familiari nel paese di accoglienza rendano il ritorno nel paese d'origine difficile da immaginare, o nel caso in cui possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi di detta protezione;**

Motivazione

L'esperienza mostra che i rifugiati passano lunghi anni nel paese di accoglienza, durante i quali creano dei legami. Nell'adottare la decisione relativa alla cessazione dello status di rifugiato, gli Stati membri dovranno prendere in considerazione la situazione delle persone interessate e, come sottolineato nel commento della Commissione, possono esistere situazioni nelle quali è impossibile per loro, a causa delle persecuzioni subite in passato, ritornare nel paese d'origine. In questi casi, indipendentemente dalla durata della residenza negli Stati membri, non si dovrebbe porre fine allo status in parola.

L'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), che deriva quasi interamente dall'articolo 1 C della Convenzione sullo status dei rifugiati, non è coerente con l'articolo 1 C, paragrafi 5 e 6, di detta Convenzione, né con l'interpretazione di questi articoli contenuta nel paragrafo 136 del manuale dell'UNHCR. È pertanto necessaria un'aggiunta che riprenda la formulazione del suddetto articolo della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Emendamento 44

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

f) se trattasi di persona priva di cittadinanza, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la residenza abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

f) se trattasi di persona priva di cittadinanza, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la residenza abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato, ***restando inteso che la presente disposizione non si applica ai rifugiati che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese nel quale avevano la residenza abituale.***

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), che deriva quasi interamente dall'articolo 1 C della Convenzione sullo status dei rifugiati, non è coerente con l'articolo 1 C, paragrafi 5 e 6, di detta Convenzione, né con l'interpretazione di questi articoli contenuta nel paragrafo 136 del manuale dell'UNHCR. È pertanto necessaria un'aggiunta che riprenda la formulazione del suddetto articolo della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Emendamento 45

Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Nei casi di cui alle lettere da a) a f) può essere revocato il permesso di soggiorno.

Nei casi di cui alle lettere da a) a f) può essere revocato il permesso di soggiorno. ***La revoca di detto permesso ha effetto solo***

dopo almeno sei mesi dalla notifica.

Motivazione

Occorre concedere sei mesi prima della revoca del permesso di soggiorno, onde dare all'individuo una certa sicurezza e un margine di manovra.

Emendamento 46
Articolo 13, paragrafo 2

2. Spetta allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostrare che l'interessato non ha più bisogno di protezione internazionale per una delle ragioni enunciate al paragrafo 1.

2. Spetta allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostrare che l'interessato non ha più bisogno di protezione internazionale per una delle ragioni enunciate al paragrafo 1, ***nonché prevedere la possibilità di interporre appello contro la decisione adottata.***

Motivazione

Deve essere possibile impugnare qualsiasi decisione.

Emendamento 47
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La decisione relativa alla cessazione dello status di rifugiato è notificata per iscritto al cittadino del paese terzo interessato. La notifica indica i mezzi di ricorso cui l'interessato ha accesso, nonché i termini entro i quali può agire.

Motivazione

Occorre rafforzare e precisare i diritti in materia di procedura.

Emendamento 48
Articolo 14, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri escludono dallo status di rifugiato qualsiasi richiedente:

1. Gli Stati membri escludono, ***a titolo individuale ed eccezionale***, dallo status di rifugiato qualsiasi richiedente:

Motivazione

L'esclusione dallo status di rifugiato deve rappresentare una misura eccezionale rivolta a un solo individuo.

Emendamento 49

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) che attualmente goda della protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati; ***soppresso***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 30 (articolo 9, paragrafo 3).

Emendamento 50

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), alinea

c) ove sussistano fondati motivi per ritenere: ***c) al cui riguardo si sappia:***

Motivazione

Qualsiasi esclusione dallo status di rifugiato giustificata da un comportamento criminale del richiedente deve essere basata su certezze e non su alcuni "fondati motivi per ritenere".

Emendamento 51

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i bis) (nuovo)

i bis) che egli sia stato oggetto di un mandato d'arresto europeo;

Motivazione

Occorre integrare il nuovo strumento giuridico europeo costituito dal "mandato d'arresto europeo", che include, fra l'altro, come motivo di esclusione la "partecipazione ad azioni terroristiche".

Emendamento 52
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i ter) (nuovo)

i ter) che egli abbia commesso o sia implicato in reati terroristici, ai sensi della decisione quadro del Consiglio del ... sulla lotta al terrorismo;

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 53
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ii)

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, **salvo che le sanzioni penali comportino l'esecuzione della pena capitale o di pene corporali;**

Motivazione

Qualora, in caso di rimpatrio, sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprassiede al rimpatrio.

Emendamento 54
Articolo 15, alinea e lettera a)

Gli Stati membri riconoscono la protezione sussidiaria, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori del suo paese d'origine e non possa farvi ritorno **perché nutre il fondato timore di essere esposto ad uno dei seguenti danni gravi ed ingiusti:**

a) **tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;**

Gli Stati membri riconoscono la protezione sussidiaria, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori del suo paese d'origine e non possa farvi ritorno **per motivi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 1, e relativi a:**

a) **rischio di essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti, o alla pena di morte, o a mutilazioni sessuali;**

Motivazione

La protezione sussidiaria svolge un'importante funzione di protezione in primo luogo per

coloro che fuggono dagli effetti indiscriminati della violenza e del disordine che la accompagna in una situazione di conflitto, senza che vi siano elementi di persecuzione o collegamenti con uno dei motivi specifici contemplati dalla Convenzione. Nello stabilire i motivi della protezione sussidiaria, è necessario precisare in modo esplicito che essi si applicano solo quando l'esame della domanda di protezione ha portato alla conclusione che il richiedente non ha i requisiti necessari per ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967.

La lesione dell'integrità fisica tramite mutilazioni genitali dovrebbe costituire un motivo per chiedere l'asilo.

Emendamento 55
Articolo 15, lettera b)

b) violazione di uno dei diritti umani sufficientemente grave per far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato membro;

b) violazione di uno dei diritti umani sufficientemente grave per far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato membro, ***includere minacce indiscriminate di morte, all'integrità fisica o alla libertà risultanti da una violenza generalizzata o da avvenimenti che turbano seriamente l'ordine pubblico;***

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 15, lettera a).

Emendamento 56
Articolo 15, lettera c)

c) minaccia alla vita, alla sicurezza o alla libertà derivante dalla violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato o da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

c) minaccia alla vita, ***all'integrità fisica***, alla sicurezza o alla libertà derivante dalla violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato o da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Motivazione

Occorre tutelare l'integrità fisica, specie se inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi.

Emendamento 57
Articolo 15, lettera c bis) (nuova)

c bis) discriminazione grave e/o persistente sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui

all'articolo 35.

Motivazione

Si vuole mettere in evidenza che qualsiasi trattamento discriminatorio rappresenta un danno ingiustificato.

Emendamento 58
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo status di protezione sussidiaria sia mantenuto in essere finché le autorità competenti non stabiliscano che tale protezione non è più necessaria; in questa ipotesi, il permesso di soggiorno può essere revocato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo status di protezione sussidiaria sia mantenuto in essere finché le autorità competenti non stabiliscano che tale protezione non è più necessaria; in questa ipotesi, il permesso di soggiorno può essere revocato. ***La revoca di detto permesso ha effetto solo dopo almeno sei mesi dalla notifica.***

Motivazione

Occorre concedere sei mesi prima della revoca del permesso di soggiorno, onde dare all'individuo una certa sicurezza e un margine di manovra.

Emendamento 59
Articolo 16, paragrafo 2

2. La protezione sussidiaria può essere revocata se le condizioni nel paese d'origine che hanno giustificato la concessione dello status di protezione sussidiaria in forza dell'articolo 15 cessano di esistere o se ha luogo un cambiamento sufficientemente profondo e duraturo per eliminare il bisogno di protezione sussidiaria.

2. La protezione sussidiaria può essere revocata se le condizioni nel paese d'origine che hanno giustificato la concessione dello status di protezione sussidiaria in forza dell'articolo 15 cessano di esistere o se ha luogo un cambiamento sufficientemente profondo e duraturo per eliminare il bisogno di protezione sussidiaria, ***a meno che le relazioni sociali, economiche e familiari del rifugiato nel paese di accoglienza rendano il ritorno nel paese d'origine difficile da immaginare, o nel caso in cui egli possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione di detto paese.***

Motivazione

L'esperienza mostra che i rifugiati passano lunghi anni nel paese di accoglienza, durante i

quali creano dei legami. Nell'adottare la decisione relativa alla cessazione dello status di rifugiato, gli Stati membri dovranno prendere in considerazione la situazione delle persone interessate e, come sottolineato nel commento della Commissione, possono esistere situazioni nelle quali è impossibile per loro, a causa delle persecuzioni subite in passato, ritornare nel paese d'origine. In questi casi, indipendentemente dalla durata della residenza negli Stati membri, non si dovrebbe porre fine allo status in parola.

Emendamento 60
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Spetta allo Stato membro che ha accordato lo status conferito dalla protezione sussidiaria fornire la prova che una persona ha cessato di avere bisogno di una protezione internazionale per uno dei motivi previsti al paragrafo 2.

Motivazione

L'onere della prova per la cessazione della protezione sussidiaria deve essere a carico dello Stato membro.

Emendamento 61
Articolo 16, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che le persone così escluse abbiano il diritto di interporre appello contro la decisione di revoca della protezione sussidiaria che le riguarda.

Motivazione

Deve essere possibile impugnare qualsiasi decisione.

Emendamento 62
Articolo 17, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri escludono dallo status di protezione sussidiaria il richiedente ***ove sussistano fondati motivi per ritenere:***

1. Gli Stati membri escludono dallo status di protezione sussidiaria, ***a titolo individuale ed eccezionale***, il richiedente ***al cui riguardo si sappia:***

Motivazione

Qualsiasi esclusione dallo status conferito dalla protezione sussidiaria giustificata da un comportamento criminale del richiedente deve essere basata su certezze e non su alcuni "fondati motivi per ritenere".

L'esclusione dallo status di rifugiato deve rappresentare una misura eccezionale rivolta a un solo individuo.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 1, punto ii)

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ***salvo qualora possa incorrere in pene corporali o nella pena capitale;***

Motivazione

Qualora, in caso di rimpatrio, sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprassedie al rimpatrio.

Emendamento 64
Articolo 18, paragrafo 3

3. Nei provvedimenti nazionali d'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori in genere, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime di torture o di violenza sessuale, le persone mentalmente o fisicamente inferme e le donne in stato di gravidanza. Gli Stati membri tengono inoltre conto della specifica situazione delle donne **sole** che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni connesse all'appartenenza al sesso femminile.

3. Nei provvedimenti nazionali d'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori in genere, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime di torture o di violenza sessuale, le persone mentalmente o fisicamente inferme e le donne in stato di gravidanza. Gli Stati membri tengono inoltre conto della specifica situazione delle donne che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni connesse all'appartenenza al sesso femminile.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per cui le donne sole debbano godere di una maggiore protezione rispetto alle altre donne. È un dato di fatto che in non pochi paesi, specie in situazioni di conflitto, le prime vittime di persecuzioni e discriminazioni sono per l'appunto le donne.

Emendamento 65
Articolo 20

Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua **che queste siano in grado di comprendere**, adeguate informazioni sulle norme dei regimi di protezione.

Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono **per iscritto** alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua **ad esse comprensibile**, adeguate informazioni sulle norme dei regimi di protezione.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad uniformare la formulazione delle direttive rientranti nello stesso settore (cfr. articolo 7, lettere a), e) e f), della proposta COM(2000) 578).

Gli Stati membri debbono informare per iscritto i richiedenti la protezione internazionale in una lingua ad essi comprensibile. È importante che i richiedenti capiscano bene le informazioni date dagli Stati membri.

Emendamento 66
Articolo 21, paragrafo 2

2. Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria ed ai loro familiari al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore **ad un anno. Il permesso è automaticamente rinnovato ad intervalli non inferiori ad un anno, fino a quando le autorità competenti stabiliscono che tale protezione non è più necessaria.**

2. Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria ed ai loro familiari al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore **a cinque anni e automaticamente rinnovabile.**

Motivazione

Il permesso di soggiorno per le persone che godono della protezione sussidiaria deve essere rilasciato alle stesse condizioni di quello dei rifugiati.

Le persone che beneficiano dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere trattate, per quanto concerne la durata della protezione, esattamente come i rifugiati a titolo della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, tenendo presente che entrambe le categorie di persone protette hanno esigenze simili e si trovano in situazioni simili, e che un'integrazione ben riuscita nel paese di accoglienza richiede uno status che consenta loro di avere, per il futuro, prospettive a lungo termine.

Emendamento 67
Articolo 23, paragrafo 2

2. Gli Stati membri rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino **nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale.**

2. Gli Stati membri rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino **nelle condizioni di cui al paragrafo 1.**

Motivazione

Sotto il profilo dei diritti umani, non vi sono motivi che giustifichino trattamenti diversi.

Emendamento 68
Articolo 24, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione **occupazionale** per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai rifugiati secondo le

2. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro **e di accedere a strutture per la custodia dei bambini** sia

stesse modalità previste per i loro cittadini.

offerta ai rifugiati secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini.

Motivazione

L'accesso agli asili d'infanzia spesso è necessario per avere accesso all'istruzione o per usufruire di un'esperienza lavorativa. L'accesso all'istruzione non deve essere limitato unicamente ad attività connesse con l'occupazione.

Emendamento 69 Articolo 24, paragrafo 3

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, **al più tardi sei mesi dopo che** lo status di protezione temporanea sia stato loro riconosciuto.

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, **non appena** lo status di protezione temporanea sia stato loro riconosciuto.

Motivazione

L'imposizione di restrizioni in materia di occupazione al momento della determinazione dello status ostacola fortemente l'integrazione a lungo termine dei rifugiati, in quanto rischia di spingerli verso il lavoro illegale o di incoraggiare la dipendenza dall'assistenza pubblica. Le restrizioni applicate all'accesso alla formazione professionale hanno l'effetto negativo di ritardare considerevolmente il processo di acquisizione delle competenze e delle conoscenze di cui le persone bisognose di protezione internazionale necessitano per accedere al mercato del lavoro e vivere in modo indipendente.

Emendamento 70 Articolo 24, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, **al più tardi un anno dopo che** lo status di protezione temporanea sia stato loro concesso.

4. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, **i corsi di lingua,** la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro **nonché la custodia dei bambini** sia offerta ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, **non appena** lo status di protezione temporanea sia stato loro concesso.

Motivazione

L'imposizione di restrizioni in materia di occupazione al momento della determinazione dello status ostacola fortemente l'integrazione a lungo termine dei rifugiati, in quanto rischia di spingerli verso il lavoro illegale o di incoraggiare la dipendenza dall'assistenza pubblica. Le restrizioni applicate all'accesso alla formazione professionale hanno l'effetto negativo di ritardare considerevolmente il processo di acquisizione delle competenze e delle conoscenze di cui le persone bisognose di protezione internazionale necessitano per accedere al mercato del lavoro e vivere in modo indipendente.

L'accesso agli asili d'infanzia spesso è necessario per avere accesso all'istruzione o per usufruire di un'esperienza lavorativa. L'accesso all'istruzione non deve essere limitato unicamente ad attività connesse con l'occupazione.

Emendamento 71

Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori riconosciuti beneficiari della protezione internazionale.

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico **normale**, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori riconosciuti beneficiari **o meno** della protezione internazionale, **indipendentemente dai luoghi di alloggio o sistemazione, e curano che essi siano coperti dalle norme sull'istruzione obbligatoria.**

Motivazione

Le norme sull'istruzione obbligatoria garantiscono che i minori di ambo i sessi che beneficiano della protezione internazionale non siano segregati, ma frequentino le scuole normali secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato.

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'istruzione. È quindi importante che tutti i minori, indipendentemente dal loro status, abbiano accesso all'istruzione. Le procedure di richiesta di protezione internazionale possono protrarsi nel tempo, per cui occorre consentire a tutti i minori di seguire i loro studi e preparare il loro futuro.

Emendamento 72

Articolo 25, paragrafo 2

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento, **specie**

perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i loro cittadini.

linguistico, e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i loro cittadini.

Motivazione

È quanto mai importante che i beneficiari della protezione internazionale si integrino nel paese di accoglienza. Questa integrazione avviene tramite l'istruzione, ma soprattutto e innanzitutto tramite l'apprendimento della lingua del paese di accoglienza.

Emendamento 73 Articolo 27, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono adeguate cure mediche e psicologiche alle persone beneficiarie della protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali i minori accompagnati o non accompagnati, o le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Gli Stati membri forniscono adeguate cure mediche e psicologiche alle persone beneficiarie della protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali i minori accompagnati o non accompagnati, **le donne incinte, gli anziani, i malati di mente, i disabili** o le **persone** vittime di torture, **tratta di esseri umani**, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Motivazione

È logico prevedere cure particolari nei casi risultanti da circostanze particolari.

Le donne e i minori sono le prime vittime delle persecuzioni e di altri trattamenti disumani.

Emendamento 74 Articolo 27, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata consulenza psicologica e sociale.

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori **e le donne** che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata consulenza psicologica e sociale.

Motivazione

Le donne sono le prime vittime di violenze, sfruttamenti e abusi. È quindi importante che esse usufruiscano in maniera preferenziale di un'assistenza specializzata e delle cure necessarie a seguito delle violenze, dello sfruttamento e degli abusi subiti.

Emendamento 75 Articolo 28, paragrafo 2

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni **periodiche**.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore **legale** designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni **quanto meno annuali**.

Motivazione

È essenziale che ai minori sia assegnato un tutore legale; non si tratta di un criterio facoltativo. La rappresentanza da parte di un'organizzazione o qualsiasi altro tipo di rappresentanza deve aggiungersi al tutore legale e non rappresentare un'alternativa. La mancanza di una tutela legale può impedire ad una persona o ad un'organizzazione di agire nell'interesse del bambino.

La situazione dei minori non accompagnati va seguita da vicino. Una valutazione quanto meno annuale consente di tener conto del benessere del fanciullo. In caso di inadempienza, la situazione può essere rapidamente raddrizzata per il benessere del minore.

Emendamento 76 Articolo 28, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati **rispettando il seguente ordine di priorità e alla luce dell'interesse superiore del minore:**

Motivazione

Si spiega da sé.

L'interesse superiore del minore è d'importanza primordiale per la scelta dell'alloggio.

Gli Stati membri devono fare tutto il necessario per reperire una soluzione nell'interesse del minore. Occorre quindi che i minori siano di preferenza alloggiati presso un familiare. Se ciò non è possibile, è fondamentale che siano alloggiati, in ordine di preferenza, in una famiglia

affidataria, in un centro specializzato e, in ultimo luogo, in altri centri che offrano una situazione alloggiativa idonea.

Emendamento 77
Articolo 28, paragrafo 3, lettera c)

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori, o

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori ***che offrano una protezione adeguata***, o

Motivazione

Siffatti centri dovrebbero accogliere e proteggere i minori in modo da consentire loro, successivamente, di integrarsi più agevolmente nella società senza finire nella rete della prostituzione.

Emendamento 78
Articolo 28, paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che assistono i minori non accompagnati ricevano un'ideale formazione in riferimento alle ***loro*** esigenze.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che assistono i minori non accompagnati ricevano un'ideale formazione ***specializzata*** in riferimento alle esigenze ***di questi ultimi e siano tenute al dovere di riservatezza per quanto concerne le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento del loro lavoro.***

Motivazione

È importante precisare che il dovere di riservatezza riguarda le informazioni di cui tali persone vengono a conoscenza svolgendo il loro lavoro.

L'emendamento sottolinea altresì che è indispensabile che le persone che si occupano, per lavoro, di minori ricevano una formazione specializzata.

Emendamento 79
Articolo 28, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Tutte le decisioni che riguardano i minori sono prese tenendo conto dell'interesse superiore del bambino e della Convenzione delle Nazioni Unite per i

diritti del bambino. Il bambino o i suoi genitori non possono essere oggetto di discriminazioni fondate su sesso, identità di genere, razza, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale determinato, stato di salute, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

I minori hanno bisogno di una protezione speciale e la base dei principi di tale protezione dovrebbe essere la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del bambino. I settori di non discriminazione devono essere ampiamente delimitati per proteggere il maggior numero possibile di bambini, senza che sia però stilato un elenco esaustivo che potrebbe impedire di offrire protezione nei casi in cui fosse necessario.

Emendamento 80

Articolo 28, paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. Gli Stati membri provvedono a che tutti i minori abbiano accesso, indipendentemente dai luoghi di alloggio o sistemazione nonché dal loro status, ai programmi di istruzione e di formazione previsti dagli Stati membri per i loro cittadini.

Motivazione

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'istruzione. È importante che tutti i minori, indipendentemente dal loro status e dal loro luogo di alloggio, abbiano diritto ad un'istruzione e ad una formazione. Le richieste di protezione internazionale possono protrarsi nel tempo, per cui è fondamentale consentire ai minori, in questo lasso di tempo, di continuare la loro istruzione e preparare il loro futuro.

Emendamento 81

Articolo 31, paragrafo 1

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono specifici programmi di sostegno che siano adeguati alle esigenze degli stessi,

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono specifici programmi di sostegno che siano adeguati alle esigenze degli stessi,

soprattutto in materia di occupazione, istruzione, sanità e servizi sociali.

soprattutto in materia di **formazione linguistica**, occupazione, istruzione, sanità e servizi sociali, **entro un anno dalla concessione di detto status**.

Motivazione

Non vi sono gravi e giustificati motivi per trattare diversamente i rifugiati e le persone che beneficiano della protezione sussidiaria.

L'esperienza insegna che l'apprendimento della lingua è il presupposto più difficile e più importante perché l'integrazione abbia successo.

Emendamento 82
Articolo 31, paragrafo 2

2. Gli Stati membri consentono ai beneficiari della protezione sussidiaria di accedere a programmi equivalenti, **entro un anno dal riconoscimento dello** status.

2. Gli Stati membri consentono ai beneficiari della protezione sussidiaria di accedere a programmi equivalenti **non appena tale status sia stato loro riconosciuto**.

Motivazione

L'accesso ai servizi di integrazione immediatamente dopo la determinazione dello status è molto importante per promuovere l'indipendenza ed agevolare la partecipazione dei rifugiati a tutti gli aspetti della vita economica, sociale, culturale, civile e politica del paese di accoglienza.

Emendamento 83
Articolo 33, comma 2

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti **e con l'UNHCR**.

Motivazione

È importante integrare la competenza dell'ONU nella cooperazione fra Stati membri dell'Unione.

Emendamento 84
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base per quanto riguarda le esigenze dei richiedenti, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito, nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori, in particolare dei minori non accompagnati.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti, ***i funzionari, gli interpreti*** e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base, ***specializzata ed appropriata***, per quanto riguarda le esigenze dei richiedenti, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito, nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori, in particolare dei minori non accompagnati, ***dei disabili e delle persone traumatizzate. Essi sono tenuti al dovere di riservatezza per quanto concerne le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento del loro lavoro.***

Motivazione

È importante precisare che il dovere di riservatezza riguarda le informazioni di cui tali persone vengono a conoscenza svolgendo il loro lavoro.

L'emendamento sottolinea altresì che è indispensabile che le persone che si occupano, per lavoro, di richiedenti asilo, specialmente di minori, ricevano una formazione specializzata.

Tutti i funzionari e le persone che lavorano con i richiedenti asilo debbono usufruire di una formazione (in psicologia, in comunicazione ecc.) che consenta loro di essere in grado di rispondere alle esigenze di questa specifica categoria.

Emendamento 85
Articolo 35

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, stato di salute, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione fondata su ***motivi quali*** sesso, ***identità di genere***, razza, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, stato di salute, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi

nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

La clausola di non discriminazione dovrebbe essere un elenco non esaustivo di motivi, per seguire l'esempio dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 86

Articolo 36

Entro il 30 aprile 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni **cinque anni** sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Entro il 30 aprile 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni **tre anni** sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Motivazione

La scadenza di cinque anni è troppo lunga. La Commissione deve riferire al Parlamento europeo almeno ogni tre anni.

Emendamento 87

Articolo 36 bis (nuovo)

Articolo 36 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni applicabili nei casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data indicata

all'articolo 37 e provvedono a comunicare immediatamente eventuali successive modifiche che li riguardino.

Motivazione

Va da sé che occorre prevedere un sistema di sanzioni per i possibili casi di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati per conformarsi alla direttiva.

Emendamento 88

Articolo 37, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **30 aprile 2004**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **30 giugno 2003**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Motivazione

Il termine fissato dalla proposta della Commissione è troppo lungo, tenuto conto dell'urgenza di porre in atto una politica comune europea in materia di asilo.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Al Consiglio europeo di Tampere, dell'ottobre 1999, è stato deciso che il Regime europeo comune in materia di asilo debba comprendere il ravvicinamento delle norme sul riconoscimento e il contenuto dello status di rifugiato e che esso debba essere accompagnato da misure concernenti forme sussidiarie di protezione che offrano un adeguato status a qualsiasi persona bisognosa di protezione.

Tale proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 def.), presentata a norma dell'articolo 63 del trattato di Amsterdam, completa i lavori della Commissione relativi ad una serie di proposte legislative basilari che, nel loro insieme, formeranno il primo nucleo delle "Regime europeo comune in materia di asilo". Benché sia di cruciale importanza, detta proposta è l'ultima nella serie delle direttive.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

In linea generale, il vostro relatore ritiene che la proposta della Commissione sia meritevole di plauso. Questa proposta è la risultante di un periodo di intensa consultazione con gli Stati membri e con quanti operano nel settore della politica di asilo. Abbraccia molte delle questioni sollevate negli anni nel settore della protezione internazionale, in quanto il concetto di diritti umani si è venuto affermando anche grazie a pronunce giurisprudenziali sul rispetto di detti obblighi.

La presente direttiva è il primo e più importante tentativo di mettere a punto un insieme chiaro di criteri che disciplini sia la protezione di cui alla Convenzione sui rifugiati che altre forme di protezione previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani. In effetti, essa offre due tipi di "protezione internazionale" - status di rifugiato e protezione sussidiaria. Essa non riguarda le persone alle quali gli Stati membri attualmente consentono il soggiorno per compassione o per motivi umanitari; essa si occupa soltanto della necessità di proteggersi dal comportamento umano.

Le proposte tengono conto di un'interpretazione completa della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, come pure della giurisprudenza in materia di Convenzione europea sui diritti umani e di altri strumenti internazionali. In tal modo viene esaminata e chiarita la nozione di persecutore. La Commissione ritiene che questa nozione debba includere non soltanto lo stato e i suoi agenti, ma anche le circostanze in cui esso non ha voluto o non è stato capace di fornire protezione, come ad esempio nel caso dello Zimbabwe dove lo stato non solo è stato implicato in atti di violenza e di intimidazione, ma non ha neanche applicato sentenze del tribunale. L'incapacità della Colombia di proteggere i suoi cittadini dalle azioni del FARC e delle organizzazioni paramilitari è anch'essa coperta dalle proposte della Commissione.

La Commissione propone anche l'introduzione di una categoria di protezione internazionale

sussidiaria che verrebbe a completare quella di rifugiato. Il vostro relatore condivide il fatto che la Commissione insista affinché la protezione sussidiaria non sostituisca la protezione per i rifugiati bensì la integri com'è auspicabile. Ciò consentirebbe di proteggere quanti non rientrano nella definizione di rifugiato data dalla Convenzione di Ginevra ma rischiano ciononostante di essere trattati in un modo che in Europa contrasta con l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Decidere se riconoscere a queste persone il diritto della protezione sussidiaria è qualcosa da valutare solo se esse sono prive dei requisiti per lo status di rifugiato. È indispensabile che questa valutazione sia fatta caso per caso.

La Commissione ritiene, e il vostro relatore è d'accordo, che ci siano forme di persecuzione che riguardano in modo specifico i bambini e che i bambini hanno così tutto il diritto di ottenere lo status di rifugiato. Tuttavia, se occorre tener conto del supremo interesse del bambino, come ricorda la Commissione nei suoi considerando e come il vostro relatore puntualizza in un emendamento, ciò ha implicazioni per quanto riguarda la definizione di famiglia e il diritto di ricongiungimento familiare. La questione non trova uno sbocco a causa del ritardo del Consiglio nell'esaminare la direttiva. La definizione deve essere quanto più ampia possibile: molti bambini provenienti da zone in cui imperversano guerre possono non avere genitori sopravvissuti bensì altri familiari il cui ruolo è molto importante per il loro futuro. In molte società la definizione di nucleo familiare ristretto non corrisponde alla realtà. Uno dei fattori che annienta la vita di molti giovani rifugiati è la malattia psichiatrica aggravata dall'isolamento: il ricongiungimento familiare in senso ampio è una necessità per avere comunità sane in grado di svolgere un ruolo attivo nel paese che offre la protezione.

Il vostro relatore accoglie con favore il riconoscimento della dimensione di genere in termini di qualifica per la protezione internazionale e il parere della Commissione secondo cui ciò può risultare elemento specifico o pluridimensionale come quando le donne sono prese di mira a causa della loro religione (donne musulmane nei Balcani) o per motivi etnici come in Ruanda. Dato il carattere indicativo e non certo esaustivo della lista dei fattori sopra citati (ad esempio all'articolo 7), il vostro relatore ritiene importante fare in modo di includere anche l'orientamento e l'identità sessuali soprattutto perché questo aspetto figura nella valutazione, da parte del Parlamento europeo, dei criteri di Copenaghen relativi ai paesi candidati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La direttiva che viene proposta investe soltanto i cittadini di paesi terzi e gli apolidi: i cittadini dell'Unione europea sono esclusi. Il vostro relatore non condivide questa esclusione per tutta una serie di ragioni.

Se gli Stati membri dell'UE sono sicuri come ritiene la Commissione, fare in modo che la direttiva proposta copra *sic et simpliciter* tutte le persone, non implica un rischio e mantiene gli obblighi internazionali dell'Unione. Se gli Stati membri dell'UE invece non sono sicuri, la disposizione è necessaria.

Numerose richieste di asilo provengono tuttora dai paesi candidati. Che cosa succederà a coloro che forse fra alcuni mesi saranno i nuovi cittadini dell'UE, se non avranno il diritto di invocare una protezione internazionale nell'UE? Giova ricordare che non esiste un diritto assoluto alla libera circolazione nell'UE e che la Corte di giustizia europea ha prerogative

limitate.

Questa disposizione non è in linea con l'articolo 1 bis della stessa Convenzione di Ginevra ed esclude i cittadini UE dalla possibilità di chiedere asilo in un paese vicino: irrilevante è ritenere o meno che cittadini UE possano avere bisogno di avvalersi di quel diritto; la direttiva, così come è stata proposta, li priva di quel diritto. Ciò un segnale pericoloso per la comunità internazionale e costituirebbe un malaugurato precedente. Gli Stati membri dell'UE, per il fatto di aver firmato individualmente la Convenzione di Ginevra, possono decidere di derogare reciprocamente dalle disposizioni di tale accordo internazionale perché ritengono che esso non possa essere applicato ai loro cittadini, a prescindere comunque dalle dimensioni dell'UE e dalle forze politiche che vi possono essere elette. Gli altri paesi e gli altri governi che cosa dovrebbero pensare di una tale azione?

L'UNHCR ricorda che in virtù dell'articolo 42 della Convenzione l'ambito della definizione di rifugiato che viene data in questi trattati internazionali vincolanti non può costituire materia di riserva (non può cioè essere eluso); inoltre le disposizioni della Convenzione non possono neanche essere limitate sulla base della cittadinanza, e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito all'articolo 3.

PROTEZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' STABILI ASSIMILABILI AD UNO STATO

All'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione include tra chi assicura la protezione "le autorità stabili assimilabili ad uno stato", definendole in modo qualificante. Il vostro relatore si rende sì conto del desiderio di offrire reali alternative, ma ritiene tuttavia poco saggio conferire a tali organismi obblighi aventi rilevanza giuridica, mentre il loro status giuridico è incerto. Ciò potrebbe avere quale risultato quello di privare le persone di un efficace mezzo di ricorso, rendendole suscettibili di subire persecuzioni. Se gli Stati hanno obblighi internazionali e godono di sovranità, le amministrazioni provvisorie ne sono invece prive e non sarebbe saggio confondere queste due realtà. Organismi come l'UNHCR accoglierebbero di buon grado che queste possibilità fossero previste dalla legislazione internazionale? La storia recente mostra che esistono problemi nel conferire un adeguato mandato politico a tali organismi per renderli capaci di operare con l'auspicata efficacia. Per tale motivo il vostro relatore raccomanda di sopprimere la disposizione in parola.

DISPARITA' DI DIRITTI TRA LE DUE FORME DI PROTEZIONE

La Commissione prevede per quanti hanno lo status di rifugiato maggiori diritti in termini di permessi di soggiorno (cinque anni anziché uno come previsto all'articolo 15); accesso all'occupazione (immediato rispetto ai 6-12 mesi previsti all'articolo 24) e accesso alle strutture di integrazione (immediato rispetto ad un anno come previsto all'articolo 31). In altri ambiti non viene ricercata alcuna differenza.

La differenza sembra basarsi sul convincimento che quanti godono di una protezione sussidiaria con molta probabilità soggiorneranno per un breve periodo. Il vostro relatore ritiene che questo convincimento non sia sufficientemente argomentato e che la differenza sembra quindi essere arbitraria specie perché i due status hanno natura complementare

anziché gerarchica. I rifugiati e quanti godono di altre forme di protezione in genere non desiderano essere assistiti, ma avere dignità all'interno di una comunità, dignità che deriva dal lavoro e dalla capacità di partecipazione. Il fatto di impedire alle persone di lavorare sembra contrastare con la posizione dell'Unione in merito all'integrazione sociale e alle sue politiche occupazionali. È quindi importante mantenere e migliorare le capacità e i livelli di istruzione della gente in modo che, quando queste persone potranno rimpatriare, potranno dare un maggiore contributo al loro paese. Il vostro relatore raccomanda pertanto la parità di trattamento.

ALTRE QUESTIONI

Il vostro relatore fa tutta una serie di altre raccomandazioni; desidera però sottolineare alcune carenze esistenti nell'attuale politica in materia di asilo.

Molte persone citano l'elevato numero delle richieste di asilo respinte quale prova della cattiva fede delle persone interessate malgrado molte domande vengano accolte in appello laddove sia possibile attivare la procedura di appello nello Stato membro interessato. Ciononostante, si è prestata poca attenzione alla qualità del processo decisionale in se stesso e alle prove addotte a livello regionale e nazionale. Il vostro relatore si congratula con il Parlamento per l'interesse che continuamente mostra per la questione della formazione. Non esiste neppure un meccanismo per capire che cosa accade a quanti si vedono respingere le domande di asilo e quindi vengono respinti nei loro paesi; se ci fosse, questo meccanismo potrebbe influire positivamente sulla qualità delle decisioni.

Allo stesso tempo, se l'attuale definizione di richiedente asilo investe soltanto quanti subiscono o temono persecuzioni ad opera di altri uomini, il disinteresse è totale per il numero in aumento delle persone costrette a lasciare le loro case a causa della povertà e del degrado ambientale. Anche queste persone hanno bisogno di protezione e c'è una necessità urgente di mettere a punto strumenti e politiche di prevenzione adeguati. Probabilmente ciò dovrebbe portare alla fase n. 2 del Regime europeo comune in materia di asilo.

5 giugno 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 – C5-0573/2001 – 2001/0207(CNS))

Relatrice per parere: Olga Zrihen Zaari

PROCEDURA

Nella riunione del 26 febbraio 2002 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Olga Zrihen Zaari.

Nelle riunioni del 21 maggio e 4 giugno 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 16 voti favorevoli e 7 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente), Marianne Eriksson (vicepresidente), Olga Zrihen Zaari (relatrice per parere), Ilda Figueiredo, Geneviève Fraisse, Fiorella Ghilardotti, Lissy Gröner, María Izquierdo Rojo, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Martens, Emilia Franziska Müller, Amalia Sartori, Miet Smet, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Helena Torres Marques, Feleknas Uca, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Lousewies van der Laan, Anne E.M. Van Lancker, Sabine Zissener e Dieter-Lebrecht Koch (in sostituzione di James L.C. Provan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La trasformazione da più di cinquant'anni dell'Europa in uno spazio di libertà, democrazia, pace e progresso economico ha fatto dei nostri paesi destinazioni privilegiate per non pochi richiedenti asilo e la protezione internazionale che si sottraggono a situazioni di crisi, di guerra e di negazione dei diritti dell'uomo.

La Carta dei diritti fondamentali riconosce a tutte queste persone il diritto di asilo basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei profughi del 1951 e integrata con il Protocollo di New York del 1967.

La presente proposta di direttiva del Consiglio sulle norme relative all'attribuzione della politica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale costituisce un elemento del complesso di misure legislative tese a creare "uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia" in Europa.

Onde promuovere la coerenza nelle disposizioni regolamentari e legislative degli Stati membri e definire una piattaforma di norme comuni, la presente proposta di direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione ed al contenuto dello status di profugo. Una siffatta armonizzazione non deve tuttavia comportare un'applicazione più rigorosa delle norme inerenti all'attribuzione della qualifica di rifugiato. E' fondamentale compiere un passo in avanti evitando di fare dell'Europa "una fortezza intollerante" nei confronti delle persone perseguitate e minacciate.

In non pochi paesi di cui sono originari i richiedenti asilo, i diritti delle donne sono calpestati. Esse sono in particolar modo vittime delle persecuzioni, discriminazioni e violenze.

Con specifico riferimento alla situazione delle donne e delle minorenni, alla relatrice sembra opportuno fare esplicito riferimento, il più spesso possibile, al "sesso" fra i motivi delle persecuzioni, violenze e discriminazioni.

Inoltre la situazione delle donne va considerata anche contestualmente all'accesso all'istruzione ed alla formazione nel paese d'accoglienza e soprattutto all'apprendimento della lingua di quest'ultimo. A causa delle loro abitudini e dell'ignoranza degli usi del paese di accoglienza le donne, non di rado, si limitano a contatti con le persone della loro comunità e denotano uno scarso grado di integrazione. Orbene, oltre che costituire il nucleo della struttura familiare esse svolgono un ruolo centrale nell'educazione dei bambini. La loro formazione costituisce una garanzia d'integrazione per tutta la famiglia.

Del pari, è essenziale che il personale preposto all'inquadramento e all'interpretazione nonché i funzionari delle amministrazioni deputati all'attuazione della presente direttiva, siano formati per venire incontro alle esigenze specifiche dei richiedenti asilo e comprendere senza preclusioni il loro itinerario.

E' stata altresì esaminata la situazione specifica dei minorenni e dei minori non accompagnati.

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'istruzione. In taluni casi sembra che questo diritto elementare di scolarità dei fanciulli sia trascurato. Pertanto riveste una capitale importanza per il futuro di detti fanciulli, il loro benessere, la loro potenzialità di adattamento e ai fini di una cittadinanza a tutti gli effetti, che essi possano usufruire a prescindere dal loro status e dal loro luogo di accoglienza, di una istruzione e/o formazione consona alle loro esigenze e livello.

Inoltre, per il loro benessere i minori non accompagnati debbono esser affidati di preferenza a un membro della sua famiglia. Come ultimo ricorso si deve optare per i centri di accoglienza per minorenni.

Le norme minime relative alle condizioni di attribuzione dello status di profugo o di persona bisognosa di protezione internazionale non possono essere considerate come elementi di sopravvivenza per il richiedente. Egli ha diritto alle condizioni necessarie per una cittadinanza piena e a tutti gli effetti, indice del livello di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo nel paese d'accoglienza.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) È necessario in particolare che, in sede di esame delle domande di attribuzione dello status di rifugiato, gli Stati membri tengano conto delle persecuzioni e/o del timore di persecuzioni propriamente contro le donne a motivo del loro sesso.

¹ GU C 051 del 26.2.2002, pag. 325.

Motivazione

L'espressione "gruppo sociale" definita all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra non è sufficiente per conferire status di rifugiato alle donne vittime di persecuzioni o di oppressione fondate sul sesso. È un dato di fatto che le donne, per la loro appartenenza sessuale e per motivi specificamente legati all'essere donna, sono maltrattate, torturate, subiscono violenze e persecuzioni, conoscono intralci alla loro libertà, vivono con norme religiose e/o sociali alienanti e oppressive e rischiano la vita se le trasgrediscono. Occorre considerare suddette violazioni come appartenenti alla sfera pubblica e cessare di farle rientrare nell'ambito privato, in quanto costituiscono attacchi politici.

Emendamento 2 Considerando 16

(16) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario in particolare che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori, quali l'arruolamento dei minori negli eserciti, il traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale ed il lavoro forzato.

(16) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, ***da una donna o da una minorenni***, è necessario in particolare che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori, quali l'arruolamento dei minori negli eserciti, il traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato ***e le violenze e persecuzioni specifiche ai danni delle donne e delle minorenni, come la prostituzione, le violenze sessuali e le mutilazioni genitali.***

Motivazione

Le donne e le minorenni sono, per loro natura, le prime vittime di persecuzioni e di violenze. In tale contesto, è quanto mai rilevante tenere in specifico conto le donne e le minorenni in sede di esame delle richieste di protezione internazionale.

Emendamento 3 Articolo 2, lettera j), punti i) e ii)

(j) "familiare":

i) il coniuge o il convivente non sposato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara sotto il profilo giuridico le coppie non sposate a

(j) "familiare", ***sulla base del principio di nucleo familiare:***

i) ***indipendentemente dal sesso***, il coniuge o il convivente non sposato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara sotto il profilo giuridico le coppie non sposate ***o composte***

quelle sposate;

ii) i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che siano **non sposati ed** a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi;

da membri dello stesso sesso a quelle sposate, **in modo corrispondente**;

ii) i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che siano a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali, adottivi **o persone sotto la sua tutela**;

Motivazione

La nozione di "familiare" deve basarsi sul principio di nucleo familiare. Inoltre, essa deve abbracciare i coniugi non sposati dello stesso sesso e i bambini che sono stati affidati alle coppie. È opportuno che la direttiva contenga una definizione ampia del concetto di "familiare", in quanto nella società moderna sussistono numerosi assetti familiari differenti, che vanno equiparati quanto a trattamento e attribuzione di diritti. I figli che sono accompagnati da un richiedente asilo politico non sono automaticamente al riparo da persecuzioni o rappresaglie per il semplice fatto di essere sposati.

Emendamento 4

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono a fornire tutte le informazioni necessarie ai richiedenti asilo ed informano in particolar modo i membri di una stessa famiglia che è loro consentito presentare domande di asilo separate.

Motivazione

I richiedenti asilo debbono conoscere sin dall'inizio della procedura tutte le informazioni loro utili. Inoltre, i membri di una stessa famiglia, e in particolar modo le donne, debbono conoscere i diritti derivanti dalla domanda di asilo, nonché il diritto di presentare indipendentemente dal coniuge una domanda individuale di asilo.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 1

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi cittadino di paesi terzi il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi cittadino di paesi terzi il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché a qualsiasi apolide che si trova fuori dal territorio del paese di residenza abituale e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Sesso, tendenze sessuali, appartenenza etnica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché a qualsiasi apolide che si trova fuori dal territorio del paese di residenza abituale e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Motivazione

Le donne sono le prime vittime di persecuzioni, violenze e discriminazioni. Occorre fare esplicito riferimento alla nozione di "sesso" quale causa di persecuzione. È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno menzionarli esplicitamente.

Emendamento 6 Articolo 7, lettera d)

(d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'età, lo stato di salute e gli handicap, al fine di valutare la gravità della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma una forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, può essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente **connesse all'appartenenza ad uno dei due sessi**;

(d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'età, lo stato di salute e gli handicap, al fine di valutare la gravità della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione **o il danno** assuma una forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione **o il danno**, ai sensi della Convenzione di Ginevra, può essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente **diretta contro le donne e le minorenni**;

Motivazione

Le minorenni sono anch'esse vittime di violenze specifiche inerenti al loro sesso come l'escissione, la prostituzione, ecc. Anche il danno ingiustificato può essere specificamente connesso all'appartenenza ad uno dei due sessi e va pertanto menzionato nel presente articolo.

Emendamento 7
Articolo 7, lettera e)

e) se esistono prove attendibili da cui risulti che le leggi o i regolamenti in vigore ed in applicazione nel paese d'origine autorizzano o tollerano la persecuzione o l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente.

e) se esistono prove attendibili da cui risulti che **le tradizioni, le pratiche**, le leggi o i regolamenti in vigore ed in applicazione nel paese d'origine autorizzano o tollerano la persecuzione o l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente.

Motivazione

Le tradizioni e le pratiche, con specifico riferimento a quelle inerenti all'appartenenza ad uno dei due sessi, possono comportare l'inflizione di gravi ed ingiusti danni.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) l'inflizione di danni gravi ed ingiusti e le discriminazioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o da impedirgli di vivere nel suo paese d'origine;

a) l'inflizione di danni **fisici o psichici** gravi ed ingiusti e le discriminazioni per motivi di razza, religione, nazionalità, **sesso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare un rischio grave per la vita, **l'integrità fisica**, la libertà, la sicurezza **o il rispetto dei diritti fondamentali** del richiedente o da impedirgli di vivere nel suo paese d'origine;

Motivazione

È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno menzionarli esplicitamente. Specie quando si tratta di donne e di ragazze occorre garantire la tutela dell'integrità fisica.

Emendamento 9

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, quando sono concepiti o attuati in modo discriminatorio per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e se rappresentano un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o gli impediscono di vivere nel suo paese d'origine;

b) i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, quando sono concepiti o attuati in modo discriminatorio per motivi di razza, religione, nazionalità, **Sesso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e se rappresentano un rischio grave per la vita, **l'integrità fisica**, la libertà, la sicurezza **o il rispetto dei diritti fondamentali** del richiedente o gli impediscono di vivere nel suo paese d'origine;

Motivazione

È importante che questi fattori vengano presi in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione, ed è pertanto opportuno menzionarli esplicitamente. Specie quando si tratta di donne e di ragazze occorre garantire la tutela dell'integrità fisica.

Emendamento 10

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c) le azioni giudiziarie o sanzioni penali se, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:

c) le azioni giudiziarie o sanzioni penali se, per motivi di razza, religione, nazionalità, **Sesso, tendenze sessuali, appartenenza etnica**, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:

Motivazione

È importante che questi fattori vengano tenuti in considerazione in quanto motivi fondati di timore di persecuzione ed è pertanto opportuno che vengano menzionati esplicitamente.

Emendamento 11

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) i)

i) al richiedente viene negato l'accesso ai rimedi giuridici o gli viene inflitta una sanzione sproporzionata o discriminatoria;

i) al richiedente viene negato l'accesso ai rimedi giuridici o gli viene inflitta una sanzione sproporzionata o discriminatoria **o una pena corporale o la pena capitale;**

Motivazione

Qualora, in caso di rimpatrio, sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprassedie al rimpatrio.

Emendamento 12

Articolo 12, alinea

Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni sia basato su motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi:

Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni **o di inflizione di gravi danni** sia basato su motivi di razza, religione, nazionalità, **sesso**, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi:

Motivazione

Anche il danno ingiustificato può essere specificamente connesso all'appartenenza ad uno dei due sessi e va pertanto menzionato nel presente articolo. L'espressione "gruppo sociale" definita all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra non è sufficiente per conferire status di rifugiato alle donne vittime di persecuzioni o di oppressione fondate sul sesso. È un dato di fatto che le donne, per la loro appartenenza sessuale e per motivi specificamente legati all'essere donna, sono maltrattate, torturate, subiscono violenze e persecuzioni, conoscono intralci alla loro libertà, vivono con norme religiose e/o sociali alienanti e oppressive e rischiano la vita se le trasgrediscono. Occorre considerare suddette violazioni come appartenenti alla sfera pubblica e cessare di farle rientrare nell'ambito privato, in quanto costituiscono attacchi politici.

Emendamento 13

Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) il termine "sesso" include l'esclusione e le violenze esercitate ai danni delle donne a motivo della loro appartenenza sessuale, di un'applicazione di norme sociali, di consuetudini dello Stato e/o della società che mettono a repentaglio la libertà e la vita delle donne (matrimoni forzati, mutilazioni sessuali, ripudi, stupri, ecc.);

Motivazione

L'espressione "gruppo sociale" definita all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra non è sufficiente per conferire status di rifugiato alle donne vittime di persecuzioni o di oppressione fondate sul sesso. È un dato di fatto che le donne, per la loro appartenenza sessuale e per motivi specificamente legati all'essere donna, sono maltrattate, torturate, subiscono violenze e persecuzioni, conoscono intralci alla loro libertà, vivono con norme religiose e/o sociali alienanti e oppressive e rischiano la vita se le trasgrediscono. Occorre considerare suddette violazioni come appartenenti alla sfera pubblica e cessare di farle rientrare nell'ambito privato, in quanto costituiscono attacchi politici.

Emendamento 14

Articolo 13, paragrafo 2

2. Spetta allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostrare che l'interessato non ha più bisogno di protezione internazionale per una delle

2. Spetta allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostrare che l'interessato non ha più bisogno di protezione internazionale per una delle

ragioni enunciate al paragrafo 1.

ragioni enunciate al paragrafo 1, ***nonché prevedere la possibilità di interporre appello contro la decisione adottata.***

Motivazione

Deve essere possibile impugnare qualsiasi decisione.

Emendamento 15

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ii)

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ***salvo che le sanzioni penali comportino l'esecuzione della pena capitale o di pene corporali;***

Motivazione

Qualora in caso di rimpatrio sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprassiede al rimpatrio.

Emendamento 16

Articolo 15, lettera a)

a) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;

a) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ***mutilazioni genitali;***

Motivazione

La lesione dell'integrità fisica tramite mutilazioni genitali dovrebbe costituire un motivo per chiedere l'asilo.

Emendamento 17

Articolo 15, lettera c)

c) minaccia alla vita, alla sicurezza o alla

c) minaccia alla vita, ***all'integrità fisica,*** alla

libertà derivante dalla violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato o da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

sicurezza o alla libertà derivante dalla violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato o da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Motivazione

Occorre tutelare l'integrità fisica specie se inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi.

Emendamento 18
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli Stati membri provvedono a che le persone così escluse abbiano il diritto di interporre appello contro la decisione di revoca della protezione sussidiaria che le riguarda.

Motivazione

Deve essere possibile impugnare qualsiasi decisione.

Emendamento 19
Articolo 17, paragrafo 1, punto ii)

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;

ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ***salvo qualora possa incorrere in pene corporali o nella pena capitale;***

Motivazione

Qualora, in caso di rimpatrio, sussista il rischio di inflizione di una pena corporale o capitale per il delitto compiuto, per motivi umanitari si soprasseda al rimpatrio.

Emendamento 20
Articolo 18, paragrafo 3

3. Nei provvedimenti nazionali d'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori in genere, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime di torture o di violenza sessuale, le persone mentalmente o fisicamente inferme e le donne in stato di gravidanza. Gli Stati membri tengono inoltre conto della specifica situazione delle donne *sole* che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni connesse all'appartenenza al sesso femminile.

3. Nei provvedimenti nazionali d'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori in genere, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime di torture o di violenza sessuale, le persone mentalmente o fisicamente inferme e le donne in stato di gravidanza. Gli Stati membri tengono inoltre conto della specifica situazione delle donne che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni connesse all'appartenenza al sesso femminile.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per cui le donne sole debbano godere di una maggiore protezione rispetto alle altre donne. E' un dato di fatto che in non pochi paesi e specie in situazioni di conflitto le prime vittime di persecuzioni e discriminazioni sono per l'appunto le donne.

Emendamento 21
Articolo 20

Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua ***che queste siano in grado di comprendere***, adeguate informazioni sulle norme dei regimi di protezione.

Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono, ***per iscritto***, alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua ***ad esse comprensibile***, adeguate informazioni sulle norme dei regimi di protezione.

Motivazione

Gli Stati membri debbono informare per iscritto i richiedenti la protezione internazionale in una lingua ad essi comprensibile. È importante che i richiedenti capiscano bene le informazioni date dagli Stati membri.

Emendamento 22 Articolo 24, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai rifugiati secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini.

2. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, ***corsi di lingua***, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai rifugiati secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, ***essendo inteso che deve essere particolarmente promossa la formazione professionale e linguistica delle donne.***

Motivazione

È quanto mai importante che i beneficiari della protezione internazionale si integrino nel paese d'accoglienza. Questa integrazione avviene tramite l'istruzione ma soprattutto e innanzitutto tramite l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza. Spesso le donne richiedenti la protezione internazionale fanno vita ritirata e hanno scarsi contatti con i cittadini del paese. In non pochi casi esse hanno una scarsa padronanza della lingua del paese d'accoglienza e non seguono corsi di formazione professionale. Per questo motivo occorre privilegiare l'accesso delle donne all'istruzione, alla formazione ed ai corsi di lingua poiché esse costituiscono il nucleo centrale della struttura familiare.

Emendamento 23 Articolo 24, paragrafo 3

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi ***sei mesi*** dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi ***tre mesi*** dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro

riconosciuto.

riconosciuto.

Motivazione

Passare all'azione quanto prima possibile non può che promuovere l'integrazione del profugo nel nuovo paese di accoglienza.

Emendamento 24 Articolo 24, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi **un anno** dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro concesso.

4. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, ***i corsi di lingua***, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi ***sei mesi*** dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro concesso, ***essendo inteso che deve essere particolarmente promossa la formazione professionale e linguistica delle donne.***

Motivazione

Spesso le donne richiedenti la protezione internazionale fanno vita ritirata e hanno scarsi contatti con i cittadini del paese. In non pochi casi esse hanno una scarsa padronanza della lingua del paese d'accoglienza e non seguono corsi di formazione professionale. Per questo motivo occorre privilegiare l'accesso delle donne all'istruzione, alla formazione ed ai corsi di lingua poiché esse costituiscono il nucleo centrale della struttura familiare. È quanto mai importante che i beneficiari della protezione internazionale si integrino nel paese d'accoglienza. Questa integrazione avviene tramite l'istruzione ma soprattutto e innanzitutto tramite l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza. Passare all'azione quanto prima possibile non può che promuovere l'integrazione del profugo nel nuovo paese di accoglienza.

Emendamento 25 Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini,

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini,

a tutti i minori riconosciuti beneficiari della protezione internazionale.

a tutti i minori riconosciuti beneficiari **o meno** della protezione internazionale **indipendentemente dai luoghi di alloggio o sistemazione**.

Motivazione

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'istruzione. È quindi importante che tutti i minori, indipendentemente dal loro status, abbiano accesso all'istruzione. Le procedure di richiesta di protezione internazionale possono protrarsi nel tempo, per cui occorre consentire a tutti i minori di seguire i loro studi e preparare il loro futuro.

Emendamento 26 Articolo 25, paragrafo 2

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i loro cittadini.

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento, **specie linguistico**, e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i loro cittadini.

Motivazione

È quanto mai importante che i beneficiari della protezione internazionale si integrino nel paese d'accoglienza. Questa integrazione avviene tramite l'istruzione, ma soprattutto e innanzitutto tramite l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza.

Emendamento 27 Articolo 27, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori **e le donne** che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata

consulenza psicologica e sociale.

consulenza psicologica e sociale.

Motivazione

Le donne sono le prime vittime di violenze, sfruttamenti e abusi. È quindi importante che esse usufruiscano in maniera preferenziale di un'assistenza specializzata e delle cure necessarie a seguito delle violenze, dello sfruttamento e degli abusi subiti.

Emendamento 28
Articolo 28, paragrafo 2

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni **periodiche**.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni **quanto meno annuali**.

Motivazione

La situazione dei minori non accompagnati va seguita da vicino. Una valutazione quanto meno annuale consente di tener conto del benessere del fanciullo. In caso di inadempienza, la situazione può essere rapidamente raddrizzata per il benessere del minore.

Emendamento 29
Articolo 28, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati, **in ordine di preferenza**:

Motivazione

Gli Stati membri devono fare tutto il necessario per reperire una soluzione nell'interesse del minore. Occorre quindi che i minori siano di preferenza alloggiati presso un familiare. Se ciò non è possibile, è fondamentale che siano alloggiati, in ordine di preferenza, in una famiglia affidataria, in un centro specializzato e, in ultimo luogo, in altri centri che offrano una situazione alloggiativa idonea.

Emendamento 30
Articolo 28, paragrafo 3, lettera c)

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori, o

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori **che offrano una protezione adeguata**, o

Motivazione

Siffatti centri dovrebbero accogliere e proteggere i minori in modo da consentire loro, successivamente, di integrarsi più agevolmente nella società senza finire nella rete della prostituzione.

Emendamento 31
Articolo 28, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Gli Stati membri provvedono a che tutti i minori abbiano accesso, indipendentemente dai luoghi di alloggio o sistemazione nonché dal loro status, ai programmi di istruzione e di formazione previsti dagli Stati membri per i loro cittadini.

Motivazione

L'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'istruzione. È importante che tutti i minori, indipendentemente dal loro status e dal loro luogo di alloggio, abbiano diritto ad un'istruzione e ad una formazione. Le richieste di protezione internazionale possono protrarsi nel tempo, per cui è fondamentale consentire ai minori, in questo lasso di tempo, di continuare la loro istruzione e preparare il loro futuro.

Emendamento 32
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base per quanto riguarda le esigenze dei richiedenti, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito, nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori, in particolare dei minori non

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti, **i funzionari, gli interpreti** e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base per quanto riguarda le esigenze dei richiedenti, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito, nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori,

accompagnati.

in particolare dei minori non
accompagnati, ***dei disabili e delle persone
traumatizzate.***

Motivazione

Tutti i funzionari e persone che lavorano con i richiedenti asilo debbono usufruire di una formazione (in psicologia, comunicazione ecc.) che consenta loro di essere in grado di rispondere alle esigenze di questa specifica categoria.

27 maggio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 – C5-0573/2001 – 2001/0207(CNS))

Relatrice per parere: Laura González Álvarez

PROCEDURA

Nella riunione del 21 novembre 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Laura González Álvarez.

Nella riunione del 22 e 23 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (1o vicepresidente e presidente f.f.), Proinsias De Rossa (2o vicepresidente), Laura González Álvarez (relatrice per parere), Richard A. Balfe, Felipe Camisón Asensio, Janelly Fourtou, Margot Keßler, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Véronique Mathieu (in sostituzione di Jens Dyhr Okking), The Earl of Stockton e Eurig Wyn.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Un'iniziativa opportuna e attesa

- 1) Mentre nei nostri Stati membri l'opinione pubblica è chiamata, spesso in modo vergognoso da parte di certe forze politiche xenofobe e perfino razziste, a riflettere in modo irrazionale su questioni sociali "sensibili" come l'immigrazione, e su problemi come la disoccupazione e l'insicurezza urbana, la vostra relatrice per parere è convinta che una valutazione più serena dei fatti debba portarci ad apprezzare questa coraggiosa direttiva di alto valore civile e giuridico che attribuisce meritatamente alla nostra Unione il titolo di "Patria della libertà, della sicurezza e dei diritti umani".
- 2) Scopo della direttiva è quello di garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di protezione alle persone che ne hanno veramente bisogno quando esse, in virtù dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, chiedono agli Stati il riconoscimento dello status di rifugiato. La Convenzione di Ginevra, adottata per assicurare la protezione caso per caso di rifugiati politici che fuggono da persecuzioni governative, deve fronteggiare oggi forme più estese e sottili di persecuzioni che non sono sempre imputabili agli Stati. Effettivamente, dal 1951 le cause di fuga e di asilo sono state estese alle conseguenze delle guerre tribali e della violenza interetnica o religiosa nonché a nuove violazioni dei diritti fondamentali dovute a forme di repressione politiche, sociali o religiose. Nessuno ignora che i nostri Stati membri nonché i paesi candidati all'adesione hanno legislazioni molto divergenti in materia di asilo¹, che peraltro essi prevedono di inasprire per la pressione di un'opinione pubblica disinformata. Occorre dunque adottare a livello comunitario norme comuni che garantiscano la chiarezza, la sicurezza giuridica, la giustizia e la coerenza in uno spazio europeo sempre più aperto alla libera circolazione delle persone. Queste norme comuni minime sono tanto più necessarie nell'attesa che sia adottata all'unanimità una decisione in materia di asilo, come previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del TCE, e che sia definito uno status uniforme valido in tutta l'Unione.

II. Aspetti positivi della direttiva

- 3) La vostra relatrice per parere si compiace che la direttiva vada nella direzione auspicata nei pareri già espressi dalla commissione per le petizioni², in particolare per quanto riguarda i tempi per l'esame delle domande, le strutture di accoglienza, il diritto di circolazione e l'esercizio di una professione retribuita.

Occorre infatti ricordare le osservazioni negative e le critiche espresse dalle ONG impegnate nella difesa dei diritti umani (Amnesty International, Human Rights Watch), ma soprattutto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nei confronti

¹ Cfr. i documenti di lavoro realizzati dal Parlamento europeo, DG4:

- Asylum in the EU Member States;
- L'asile dans l'UE: le principe des "pays d'origine sûrs";
- Migration and asylum in Central and Eastern Europe.

Cfr. altresì "Le droit d'asile en Europe - Etude comparée" de L. Jeannin - Edition 1999.

² Parere Sbarbati "Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo" (PE 302.263).

delle politiche praticate dagli Stati membri in materia di asilo.

- 4) Queste notevoli divergenze nel trattamento dei rifugiati provocano peraltro lo spostamento dei candidati da un paese all'altro di cui riferiscono le cronache, quando, ad esempio, i richiedenti asilo che affollano il centro di Sangatte in Francia cercano di attraversare il tunnel sotto la Manica per raggiungere il Regno Unito dove possono godere di condizioni migliori che in Francia.
Si ricorderà, ad esempio, che in uno Stato membro¹ una nota del ministero degli Affari esteri faceva una vera e propria requisitoria contro i diritti e le garanzie accordati ai richiedenti asilo che nello stesso tempo costituiva un chiaro inventario delle lacune delle norme giuridiche esistenti e delle strutture amministrative e di accoglienza dei richiedenti asilo in quello stesso paese.
- 5) Se è vero che dalla metà degli anni 90, quando certi Stati membri cominciano a chiudere le frontiere all'immigrazione economica (la Fortezza Europa), molti stranieri tentano di utilizzare la procedura d'asilo per stabilirsi in Europa, è altrettanto vero che gli Stati membri hanno nel contempo inasprito e reso più difficile l'applicazione della Convenzione di Ginevra.
- 6) La Comunità e gli Stati membri cercano di evitare l'ingresso irregolare di immigrati clandestini, innanzitutto perché sono le prime vittime di uno sfruttamento vergognoso, ma anche perché la loro penetrazione massiccia nuoce alle legittime aspirazioni dei veri richiedenti asilo nonché agli interessi degli immigrati legali ai quali va riconosciuto e applicato un vero e proprio status giuridico.
- 7) La commissione per le petizioni prende atto che la Commissione europea ha proposto la creazione a termine di un vero il proprio corpo europeo di guardie di frontiera per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, protezione che certi Stati membri non sono in grado di garantire da soli. Tuttavia, essa ricorda l'opposizione del Parlamento europeo all'introduzione di norme nazionali (già previste in taluni Stati) che prevedono la rilevazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo, opposizione illustrata dalla reiezione del protocollo alla convenzione che istituisce il sistema "Eurodac". Occorre peraltro ricordare in proposito che l'aspetto più importante dei principi e dei diritti codificati dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal suo protocollo del 1967 è la protezione contro il respingimento e il rimpatrio forzato dei richiedenti asilo finché l'esame della loro domanda non sia ultimato.
- 8) Non è intenzione del presente parere soffermarsi sull'immigrazione che è oggetto di altri testi legislativi sui quali la nostra commissione si è appena pronunciata².

¹ Cfr. Le Monde del 22 gennaio 2002, pagina 16.

² Parere Saïfi sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (PE 313.949); parere Kessler sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; parere González Álvarez sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo.

- 9) La vostra relatrice per parere ritiene che la relatrice competente per il merito, di cui conosce e apprezza la sensibilità essendo essa stessa membro della commissione per le petizioni, sarà meglio in grado di presentare eventuali emendamenti alla direttiva. Se la relatrice per parere rinuncia a presentare modifiche al testo legislativo, è anche perché giudica molto positivamente la direttiva nel suo insieme e nelle sue varie disposizioni e articoli. Gli Stati membri possono peraltro introdurre disposizioni più favorevoli rispetto alla normativa europea. Tuttavia, la nostra commissione potrebbe proporre alla Commissione che, prima della sua approvazione, la proposta di direttiva all'esame sia oggetto di una consultazione pubblica dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, delle sue delegazioni negli Stati membri e delle principali organizzazioni non governative che offrono assistenza giuridica ai richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione.
- 10) La vostra relatrice per parere si limiterà dunque a sottolineare taluni aspetti che le sembrano i più positivi e che sono stati peraltro già menzionati in numerose petizioni presentate al Parlamento, in particolare il fatto che la direttiva:
- a) rispetta la legislazione internazionale in materia di diritti umani e di diritti dei rifugiati, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e mira a garantire il rispetto della dignità umana;
 - b) contiene una definizione comune di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" come causa di persecuzione che prende in considerazione taluni fattori essenziali come il sesso, l'adesione a un sindacato o a un gruppo di persone aventi esperienze o caratteristiche comuni;
 - c) ritiene che il concetto di nazionalità non si limiti alla mera cittadinanza, ma riguardi anche l'appartenenza ad un gruppo che si riconosce nella sua identità culturale, etnica o linguistica e nelle sue origini geografiche o politiche comuni;
 - d) tiene conto di forme di persecuzione di cui sono specificamente vittime i bambini (come l'arruolamento nelle forze armate, il lavoro forzato, la prostituzione), in quanto l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicare la direttiva;
 - e) prende in considerazione la specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori soli con figli minori, le vittime di torture o di sfruttamento o violenza sessuale, le donne in stato di gravidanza e le persone mentalmente o fisicamente inferme;
 - f) considera come membri della famiglia il coniuge o il partner convivente del richiedente, se tale disposizione trova applicazione nella legislazione dello Stato membro;
 - g) riconosce ai rifugiati l'accesso all'occupazione e a un trattamento economico identico a quello riservato ai cittadini nazionali, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, il riconoscimento dei diplomi, l'assistenza necessaria in termini di

servizi sociali e di mezzi di sussistenza, nonché l'accesso a un'accoglienza appropriata e alla libertà di circolazione all'interno dello Stato membro ospitante senza discriminazioni.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a tener conto globalmente delle seguenti conclusioni:

1. giudica opportuna la presentazione della direttiva in questione, che mira ad accordare, in tutti gli Stati membri, un livello elevato di protezione ai richiedenti asilo e rifugiati;
2. ritiene che gli Stati membri della Comunità debbano riconoscere lo status di rifugiato politico alle persone che soddisfano tutte le condizioni richieste dalla Convenzione di Ginevra, senza limitarne la portata a livello nazionale per il solo fatto che immigrati economici clandestini si spacciano per perseguitati politici;
3. ritiene adeguati il riferimento ai diritti fondamentali contenuto nella direttiva e previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'importanza attribuita alla situazione dei bambini e delle donne nonché delle persone deboli e vulnerabili;
4. sottolinea positivamente le disposizioni tese ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra gli uomini e le donne;
5. sottolinea le disposizioni aperte e progressiste concernenti le persone da considerare come "familiari";
6. appoggia in particolare il fatto che ai richiedenti asilo sia riconosciuto il diritto ad un lavoro retribuito, che, in materia di sicurezza sociale, di formazione professionale, di riconoscimento dei diplomi, essi siano trattati su un piede di parità rispetto ai cittadini nazionali e che sia riconosciuto loro il diritto di circolare all'interno dello Stato ospitante;
7. apprezza il fatto che la direttiva faccia riferimento alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite per quanto riguarda le persone escluse dallo status conferito dalla protezione complementare per essersi rese colpevoli di atti contrari a tali principi.